Avv. Emanuela Mazzola

00193 Roma - Via Tacito, 50 Tel. +39 06 6873105 - 06 68809600 389 51017 Fax +39 06 68211863 21121935

E-mail: avv.mazzola@studiolegalemazzola.eu PEC: emanuelamazzola@ordineavvocatiroma.org 5100 ESENTE CREDITO DI LAVORO
L. 11 - 8 - 73 n° 533

URGENTE Escule de Horde

# ATTO STRAGIUDIZIALE DI INTIMAZIONE DIFFIDA E CONTESTUALE MESSA IN MORA

\*\*\*\*

La **F.P. CGIL – Federazione Lavoratori della Funzione Pubblica**, con sede legale in Roma Via Leopoldo Serra n. 31, C.F. 97006090589, nella persona del Segretario Nazionale Salvatore Chiaramonte, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Emanuela Mazzola con studio in Roma Via Tacito n. 50;

### **PREMESSA**

La scrivente O.S., con atto di intimazione, diffida e contestuale messa in mora del 21.06.2017, notificato al Ministero della Difesa, intimava all'Amministrazione medesima di revocare la Circolare M\_DGCIV REG2016 0072986 del 25.11.2016, recante disposizioni aventi ad oggetto << Personale turnista. Istituti vari >>, dettate dall'Amministrazione medesima al contestabile scopo di fornire indicazioni di ausilio << nella gestione dell'orario del personale turnista nonché un'omogenea applicazione dei vari istituti >>;

La scrivente O.S. riteneva, infatti, che le disposizioni dettate con la precitata Circolare si ponessero in contrasto con la disciplina, sul punto, di fonte legislativa e collettiva, unica disciplina ammissibile in subiecta materia;

In particolare, la detta circolare è stata oggetto di precipua contestazione, attraverso la richiamata intimazione, nella parte in cui precisa che, considerato l'orario di lavoro settimanale di 36 ore, mentre ogni turno effettivamente svolto vale per le ore effettivamente lavorate, in caso di assenza del dipendente nella giornata lavorativa dedicata al turno, la stessa giornata lavorativa non espletata non andrebbe computata per intero, considerando le ore del turno che si sarebbe dovuto effettuare, ma andrebbe computata quale giornata di ore 6, quale orario convenzionale di servizio giornaliero. Altrettanto contestato l'assunto, che ugualmente si legge nella Circolare (punto 3, pag. 2), secondo il quale <<*L'assenza a vario titolo ... in un giorno di turno di 8/12 ore comporta un debito per il dipendente* ...>>, variabile quantitativamente a seconda del tipo di turnazione del dipendente, su cinque o sei giorni settimanali, con conseguente onere del dipendente di recuperare le ore di assenza eccedenti l'orario convenzionale giornaliero di ore 6, lavorando quelle ore presuntivamente da recuperare nel giorno dedicato al riposo o comunque di non lavoro: per il caso di assenza a qualsiasi titolo (ferie, permessi retribuiti o

altro) coincidente con un turno, sorgerebbe l'obbligo di recupero in capo al dipendente turnista delle ore non lavorate eccedenti le sei ore giornaliere.

Nello specifico, a confutazione della circolare, questa O.S. rilevava:

l'art. 19 (Orario di lavoro) del CCNL 16.05.1995;

l'allegato "A", punto 4, lett. C, relativo alla Applicazione dell'art. 19 citato, che stabilisce che << <u>le assenze per l'intera giornata non possono essere calcolate in ore, quale che sia la durata dell'orario di lavoro della giornata di assenza >>;</u>

Che le ferie costituiscono diritto irrinunciabile;

Che il CCNL del 16.05.1995 disciplina, all'art. 18, i << permessi retribuiti>> mentre all'art. 20 i << permessi brevi>>, prevedendo solo per questi ultimi che il dipendente sia tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo le disposizioni del dirigente o funzionario responsabile, con la conseguenza che nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente decurtata;

- Che il «*lavoro a turni*» è un **metodo di organizzazione del lavoro** al quale si ricorre per il soddisfacimento di esigenze ed interessi pubblici;
  - Che ai sensi del D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 di attuazione delle direttive europee finalizzate a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro con l'espressione "orario di lavoro" si definisce, oltre il concetto di entità della prestazione cui il lavoratore si obbliga, anche la distribuzione della prestazione in un arco temporale specifico, dove la regolamentazione di tale disciplina è affidata a due fonti, la legge e la contrattazione collettiva, ponendosi come limite al potere del datore di lavoro di variarlo e di disporne unilateralmente, con la conseguenza che in nessun caso atti unilaterali del datore di lavoro, in aggiunta privi di carattere normativo, come la contestata circolare, possono avere titolo nella diversa disciplina dell'orario di lavoro, considerato che l'obbligo di recupero di un presunto debito orario comporta l'alterazione del turno in cui il lavoro risulta articolato;

- Che l'assenza per malattia è assenza giustificata dal servizio, di tal che applicando la contestata Circolare si finirebbe per ritenere non giustificata l'assenza per malattia relativa ad una parte del turno del servizio, perché tanto cela il preteso recupero nel giorno di non lavoro cadente eventualmente tra un turno e l'altro.

Ciò ribadito e

### **CONSIDERATO**

Altresì che l'INPS, con messaggio n. 3114 del 07.08.2018, avente ad oggetto le << Modalità di fruizione dei giorni di permesso di cui all'art. 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92 ...>>, con specifico riferimento alla modalità di fruizione dei detti permessi in corrispondenza dei turni di lavoro articolati a cavallo di due giorni solari e/o durante giornate festive:

- Precisa che il lavoro a turni è una particolare modalità organizzativa dell'orario normale di lavoro scelto dall'azienda per una efficiente organizzazione dell'attività lavorativa;
- Richiama l'art. 1 del D. Lgs. 66/2003, disposizione ugualmente richiamata nel pregresso atto d'intimazione e diffida, che definisce il lavoro a turni;
  - Ribadito come l'art. 33, comma 3, L. 104/1992 preveda la fruizione dei permessi mensili retribuiti "a giornata", indipendentemente cioè dall'articolazione della prestazione lavorativa nelle 24 ore o della settimana e dal numero di ore che il dipendente avrebbe dovuto effettuare nel giorno d'interesse, conclude che <<il>
    il permesso fruito in corrispondenza dell'intero turno di lavoro va considerato pari ad un solo giorno di permesso anche nel caso in cui si articoli a cavallo di due giorni solari>>.

Ciò considerato, è evidente che la precisazione dell'INPS è perfettamente sovrapponibile al disposto dell'allegato "A", punto 4, lett. C del CCNL, relativo alla applicazione dell'art. 19 stessa fonte, che stabilisce che << <u>le assenze per l'intera giornata non possono essere calcolate in ore, quale che sia la durata dell'orario di lavoro della giornata di assenza</u>>>>.

Non solo, conferma la correttezza delle osservazioni e deduzioni contenute nella intimazione.

Né avrebbe alcun senso - né sarebbe legittimo - operare illegittimi distingui, non previsti né dalla normativa vigente né dalla contrattazione collettiva, tra possibili diverse motivazioni delle assenze dal servizio dei lavoratori turnisti a cui riconnettere diverse conseguenze in termini di obbligo di recupero o meno, considerato che ai sensi delle disposizioni del CCNL del 16.05.1995 solo per la fruizione dei ermessi brevi>> (art. 20) è previsto il recupero delle ore non lavorate entro il mese successivo, secondo le disposizioni del dirigente o funzionario responsabile, con la conseguenza che nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente decurtata.

Quanto detto rende la perfetta e piena illegittimità della circolare in contestazione.

Tutto ciò rilevato e considerato la FP CGIL, con la presente

## INTIMA

Il **Ministero della Difesa**, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Via XX Settembre, a revocare la Circolare M\_DGCIV REG2016 0072986 del 25.11.2016 e i successivi connessi atti, in quanto illegittimi, anche per l'interferenza in un ambito riservato alla disciplina di matrice legislativa e collettiva;

#### METTE IN MORA

Il **Ministero della Difesa**, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma, Via XX Settembre, a provvedere entro e non oltre giorni trenta da ricevimento della presente, con espresso avvertimento che diversamente l'Organizzazione sindacale istante valuterà le opportune azioni, anche giudiziarie, a tutela dei diritti dei lavoratori.

Roma, 18.10.2018

per la F.P. CGIL Nazionale

Il Segretario Nazionale

Salvatore Chiaramonte

Л

SI NOTIFICHI	<u>A:</u>						
MINISTERO	DELLA DIFESA	A, IN PERS	SONA	DEL	MINIS	STRO	P.T.,
CORRENTE IN	ROMA, (C.A.P. 00	0187) VIA XX	SETTEN	ИBRI	E .123	JA	
	CASSA 10 /2018 Cron. 3.462 Dest. 1/1 Data Ric. 08/11/2018 Trasf. 4,00 Sp.postale 0,00 Richiedente: AWV. EMANUELA MAZZOLA  Relazione di Notificazione Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico c/o la Corte di Appello di Roma, ho notificato il presente atto a ministre popella di Presente atto a	ROMA - VIA VENTI SETTEMBRE, 123a Cいも 3	capace e convivente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persone idonee a ricevere l'atto, in busta chiusa e sigillata/ai sensi di legge.  Roma, 9 NOV, 2018  L'Ufficiale Gudizia e sigillata/ai sensi di legge.  Firma Portiere/vicino di casa	• Gludiziario	Al sensi dell'art. 140 c.p.c., curando il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero cronologico, nella Casa Comunale di Roma, per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio e/o per l'assenza o il rifluto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.  Roma, L'ufficiale Giudiziario	Pervenuto ed effettuato deposito. Roma, L'Ufficiale Giudiziario L'Inspiegato comunale L'	Eseguita affissione a norma di legge. Roma, L'Ufficiale Giudiziario Spedita Raccomandata A.R.N. Roma,

# ORIGINALE

Cassa:

/2018

Cron.:

3.462

N.dest.: 1

Data Ric. 08/11/2018

# UNEP CORTE DI APPELLO **DI ROMA**

RICEVUTA PRESENTAZIONE ATTO



SPECIFICA				
Diritti	2,58			
Trasferte	4,00			
10% trasferte	0,40			
Dir.autenticaz.	0,00			
Spesa postale	0,00			
Bolli	0,00			
Tot. specifica	6,98			

Si rilascia ricevuta al richiedente AVV. EMANUELA MAZZOLA della somma versata per la notificazione dell'atto.

Data: 08/11/2018

L'ufficiale Giudiziario

